Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 febbraio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L **10.020** - Semestrale L **5520**
Trimestrale L **3010** - Un fascicolo L **50**
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L **10 020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L **3010** - Un fascicolo L. **50**
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1957, n. 1390.
Istituzione di un Istituto tecnico agrario statale in Palmi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto tecnico agrario di Palmi già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1953;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1953 è istituito in Palmi un Istituto tecnico agrario statale.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

I locali, l'arredamento, l'attrezzatura e l'azienda agraria per l'Istituto di cui al precedente articolo sono forniti dall'Ente morale Scuola tecnica agraria consorziale con sede in Palmi o, in caso di mancato adempimento, dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria alla quale fanno carico, in ogni caso, gli oneri relativi alla manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento dei locali e alla fornitura del materiale didattico e di laboratorio.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, è fissato nella misura di L. 21.000.000 e graverà sui normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole ed istituti di istruzione tecnica per l'anno 1953-54.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1957

GRONCHI

ROSSI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 86 — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Palmi
1° corso completo

	Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
1	Preside con insegnamento	1	—
2	Lettere italiane e storia	1	—
3	Scienze naturali e geografia - Patologia vegetale	1	—
4	Agricoltura	1	—
5	Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario .	1	—
6	Chimica generale, inorganica e organica - Chimica agraria Industrie agrarie .	1	—
7	Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria .	1	—
8	Matematica e fisica	1	—
9	Italiano, storia e geografia . . .	—	1
10	Lingua straniera . . .	—	1
11	Zootecnia . . .	—	1
12	Disegno	—	1
13	Religione	—	1
14	Insegnanti tecnici pratici .	4	—
15	Insegnanti tecnici pratici (con funzioni di assistenti alle cattedre di cui ai nn 4, 5, 6, 7)	—	3
	Personale amministrativo, di vigilanza e di servizio		
16	Segretario economo	1	—
17	Applicati di segreteria	1	1
18	Censore di disciplina	1	—
19	Prefetti di disciplina	2	—
20	Persone di servizio	—	4

Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18

NB — All'Istituto è annessa la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario istituita nello stesso Comune a decorrere dal 1° ottobre 1953

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1957, n. **1391**.

Rettifica di confine tra i comuni di Afragola e di Casoria (Napoli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni: della Giunta municipale in data 5 luglio 1955 e 18 luglio 1957, numeri 219 e 365, e del Consiglio comunale di Afragola in data 27 febbraio 1955 e 15 marzo 1956, numeri 15 e 39; della Giunta municipale in data 4 settembre 1957, n. 610, e del Consiglio comunale di Casoria in data 30 maggio 1955, n. 17, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;

Considerato che le condizioni della rettifica sono state fissate d'accordo dalle Amministrazioni comunali, con le deliberazioni suindicate;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Napoli in data 10 ottobre 1955 e 21 marzo 1957, numeri 240 e 214, con le quali è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;

Udito il parere espresso dalla I Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 ottobre 1957, n. 1754;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Afragola e di Casoria, in provincia di Napoli, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Afragola e di Casoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 78 — RELLEVA

LEGGE 27 febbraio 1958, n. **64**.

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, « Norme per la elezione del Senato della Repubblica ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84.

L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua — sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, pubblicati dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

E' soppresso il secondo comma dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Art. 2.

Per la elezione del Senato della Repubblica si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della presente legge, integrate, in quanto applicabili, dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361,

fatta eccezione per le norme contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 relative al deposito dei contrassegni di lista.

La presentazione di un contrassegno notoriamente usato da un partito politico non è ammessa senza autorizzazione scritta degli organi centrali del partito stesso. L'autorizzazione, da autenticarsi da notaio, deve essere allegata agli atti della candidatura.

Non è ammessa comunque la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1958, n. 65.

Modificazione alla tabella B approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, concernente le attività per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro, che prevede la possibilità che nei lavori per i quali ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore al giorno o le 48 settimanali possano essere superate;

Visto il regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

La voce n. 5 della tabella B, richiamata nel n. 29 della tabella, approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, concernente le attività per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore al giorno o le 48 settimanali, è così modificata:

TABELLA B

Numero d'ordine	Natura della industria esercitata	Genere di lavorazione per il quale è concessa la deroga	Durata della deroga
5	Industria editoriale . . .	Per la pubblicazione, la legatura e la spedizione dei libri scolastici	Nei mesi di settembre e di ottobre

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 76. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1958, n. 66.

Erezione in ente morale delle Casse comunali di credito agrario di Gadoni (Nuoro), Romana (Sassari), Bolotana (Nuoro), Ollolai (Nuoro) e Golfo Aranci di Olbia (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, le successive modificazioni ed integrazioni, e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Viste le richieste formulate dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza della Sezione III del 27 dicembre 1957, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono erette in ente morale le Casse comunali di credito agrario di Gadoni (Nuoro), Romana (Sassari), Bolotana (Nuoro), Ollolai (Nuoro) e Golfo Aranci di Olbia (Sassari).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1958

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 77. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1958, n. 67.

Nuove aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219; 11 luglio 1957, n. 519 e 13 dicembre 1957, numeri 1171, 1172, 1173, 1174 e 1175, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, numero 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale per alcuni prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella di cui all'art. 3, lettera *b*) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti altre aggiunte e modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
256 *a*	Borato di sodio naturale (borace greggio)	15
	Il borato di sodio naturale (borace greggio), destinato alla fabbricazione del borace (borato di sodio raffinato), è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
ex 499 *d*	Cascami e ritagli di lavorazione di acetati di cellulosa e materie plastiche derivate	—
ex 505 *d*	Cascami e ritagli di lavorazione di prodotti di polimerizzazione termoplastici	—
	Si considerano cascami e ritagli di lavorazione anche i semiprodotti, lavori e relative parti, inservibili all'uso proprio, che, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, siano rotti, acciaccati o guastati in modo da non poter servire che al ricupero della materia prima	
700	Tappeti da pavimento, a punti annodati o arrotolati	
c	di lana o di peli fini	25
ex 851 *a*	1) Vetri da occhialeria medica, non lavorati otticamente, anche colorati, greggi, in gocce	10

Art. 2.

Il dazio di importazione sul granturco altro (voce della tariffa doganale n. 97 b), è stabilito nella misura del 12 % fino al 31 agosto 1958.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — PELLA — MEDICI — COLOMBO — GAVA — CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 98 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1958, n. 68.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, nella zona marittima del comune di Palermo.

N. 68. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 7 ottobre 1957, integrato con dichiarazione e prospetto del 13 stesso mese ed anno relativo all'erezione della parrocchia di Santa Lucia Vergine Martire, nella zona marittima del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n* 58. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1958, n. 69.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo nella forma « æque principaliter » delle parrocchie di San Michele Arcangelo, in Montenuovo di Urbino e di San Giovanni Battista, in Balsomigno del comune di Peglio (Pesaro-Urbino).

N. 69. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 29 aprile 1957, col quale sono state unite in perpetuo nella forma « æque principaliter » le parrocchie di San Michele Arcangelo, in Montenuovo di Urbino e di San Giovanni Battista, in Balsomigno del comune di Peglio (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 60 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1958, n. 70.

Erezione in ente morale del Centro internazionale magistrati « Luigi Severini ».

N. 70. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, il Centro internazionale magistrati « Luigi Severini » viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n* 85 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1958, n. 71.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli, in Canosa Sannita (Chieti).

N. 71. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli, in Canosa Sannita (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 59 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1958.

Sostituzione e nomina di membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e gli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, concernenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1957, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 365, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione, nominandovi, fra gli altri, il prof. Giuseppe Zorzoli, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto relatore che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, nonchè di potenziare la compagine del Comitato stesso in modo da raggiungere il numero di cinquanta membri previsto dalla legge;

Vista la nota n. 15572/B.5-2 del 30 novembre 1957 dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra e la nota n. 21.783 del 4 dicembre successivo del Ministero del tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giuseppe Zorzoli, dimissionario in data 30 novembre 1957, cessa di far parte del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1958 e fino al 28 febbraio 1959 il dott. Francesco Meo, ispettore generale del Ministero del tesoro viene nominato membro del predetto Comitato.

Art. 3.

Per il periodo di cui al precedente articolo il generale medico dell'ausiliaria dott. Ernesto Trombetti è nominato membro del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1958
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 318 — FLAMMIA

(1006)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 1958.

Sostituzione di componenti il Comitato interministeriale per la Protezione civile per il triennio 1957 1959.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto i propri decreti in data 26 novembre 1956 e 10 giugno 1957, relativi alla costituzione del Comitato interministeriale per la Protezione civile per il triennio 1957 1959,

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione di alcuni componenti del Comitato che attualmente non ricoprono più le cariche che ne determinarono la nomina;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Per il residuo periodo del triennio 1957-1959, sono chiamati a far parte del Comitato interministeriale per la Protezione civile:

il generale medico prof. dott. Guido Ferri, presidente generale della C.R.I., in sostituzione dell'onorevole Mario Longhena;

il dott. Franco Fortini Del Giglio, prefetto capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di membro effettivo, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sostituzione del prefetto dott. Casimiro De Magistris;

l'ammiraglio di divisione Ernesto Giuriati ed il generale di brigata Lazzaro Dessy, in qualità di membro effettivo e membro supplente, per il Ministero della difesa, in sostituzione dell'ammiraglio di divisione Mario Bartalesi e del generale di brigata Guido Vedovato;

il dott. Rocco Arcà, direttore capo divisione ed il prof. ing. dott. Giovanni Colamarino, in qualità di membro effettivo e membro supplente, per il Ministero dei lavori pubblici, il primo in sostituzione del dott. Mario Montarsolo ed il secondo in sostituzione del predetto dott. Arcà, già membro supplente nominato membro effettivo.

Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate al vice prefetto ispettore dott. Augusto Bianco, capo della divisione Protezione civile del Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Otello De Gennaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 12 febbraio 1958

ZOLI

(1003)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1957.

Lotterie, pesche di beneficenza e tombole che possono essere autorizzate dalle Intendenze di finanza durante l'anno 1958.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, e la legge 15 luglio 1950, n. 585, che apporta modifiche alla legge predetta;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere concesse durante l'anno 1958 da ciascuna Intendenza di finanza del territorio nazionale;

Determina:

Le Intendenze di finanza qui sotto indicate, sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1958, agli Enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alle citate leggi, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicate:

INTENDENZA DI FINANZA	Lotterie	Pesche o banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	—	5	—
Alessandria	10	70	5
Ancona	25	35	20
Aosta	5	5	5
Aquila	10	10	10
Arezzo	10	15	20
Ascoli Piceno	20	20	60
Asti	10	50	—
Avellino	5	10	10
Bari	10	15	5
Belluno	10	50	10
Benevento	10	10	5
Bergamo	10	30	5
Bologna	20	100	15
Bolzano	10	25	5
Brescia	15	25	—
Brindisi	2	10	5
Cagliari	15	20	—
Caltanissetta	5	10	—
Campobasso	5	10	—
Caserta	10	10	—
Catania	5	10	—
Catanzaro	10	10	—
Chieti	15	15	15
Como	10	50	5
Cosenza	10	25	—
Cremona	15	50	5
Cuneo	5	40	—
Enna	5	10	5
Ferrara	5	15	25

INTENDENZA DI FINANZA	Lotterie	Pesche o banchi di beneficenza	Tombole
Firenze	15	60	20
Foggia	5	10	—
Forlì	15	20	10
Frosinone	25	10	40
Genova	20	80	—
Gorizia	5	30	25
Grosseto	10	50	25
Imperia	5	15	—
La Spezia	25	30	5
Latina	15	15	40
Lecce	15	25	10
Livorno	5	10	15
Lucca	30	20	10
Macerata	30	50	60
Mantova	20	20	10
Massa Carrara	15	25	10
Matera	5	5	—
Messina	15	15	5
Milano	30	120	—
Modena	10	20	5
Napoli	10	20	—
Novara	10	70	5
Nuoro	10	15	5
Padova	5	80	25
Palermo	10	10	5
Parma	25	40	10
Pavia	15	60	5
Perugia	20	50	15
Pesaro	10	15	10
Pescara	10	10	30
Piacenza	10	60	5
Pisa	10	25	20
Pistoia	10	30	15
Potenza	5	10	5
Ragusa	5	5	—
Ravenna	15	30	15
Reggio Calabria	10	25	5
Reggio Emilia	20	50	5
Rieti	5	10	15
Roma	30	80	180
Rovigo	10	50	35
Salerno	10	15	—
Sassari	15	30	5
Savona	5	60	—
Siena	10	50	10
Siracusa	10	10	10
Sondrio	5	30	5
Taranto	5	10	—
Teramo	10	25	30
Terni	10	20	80
Torino	10	50	5
Trapani	5	15	—
Trento	30	80	5
Treviso	10	100	20
Trieste	15	50	20
Udine	10	150	40
Varese	40	30	5
Venezia	10	40	15
Vercelli	10	50	—
Verona	15	150	20
Vicenza	25	150	30
Viterbo	10	10	100

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1958
Registro n. 2, foglio n. 65 — BENNATI

(985)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1958.

Norme relative alla destinazione ed erogazione del contributo statale, per l'esercizio 1957-58, previsto dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, a favore di iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 20 febbraio 1956, n. 94, concernente la concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica;

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1957, registro n. 2, foglio n. 352 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 20 febbraio 1957) con il quale sono state stabilite le norme relative alla destinazione ed erogazione dei contributi per l'esercizio 1956-57;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione di analoghe norme per l'esercizio 1957-58;

Decreta:

Art. 1.

I contributi previsti per l'esercizio 1957-58, dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, a favore di iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica, saranno destinati ed erogati con le stesse norme e per le medesime iniziative stabilite per l'esercizio 1956-57 con il decreto Ministeriale 29 dicembre 1956, citato nelle premesse.

Art. 2.

Alla Commissione di cui all'art. 3 del succitato decreto del 29 dicembre 1956, attualmente in funzione per l'esame delle questioni relative all'applicazione della citata legge 20 febbraio 1956, n. 94, per gli esercizi 1955-56 e 1956-57, restano attribuiti per l'esercizio 1957-58 gli stessi compiti ad essa demandati per l'attuazione della ripetuta legge n. 94 nei precedenti esercizi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1958

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1958
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 232 — PALADINI

(1007)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1958.

Caratteristiche di nuove razze di bachi da seta riconosciute come stabilizzate.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956;

Visto l'art. 1 del regio decreto legge 16 ottobre 1934, n. 2251;

Vista la domanda del 7 febbraio 1958, con la quale la signora Elena Mari in Pinna chiede che siano riconosciute come stabilizzate quindici razze di baco da seta già sottoposte alle esperienze della Stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno;

Vista la relazione presentata dalla predetta Stazione sperimentale in data 6 novembre 1957;

Decreta:

Le sottoindicate razze di baco da seta sono dichiarate stabilizzate:

n. 414 - mono bivoltina colorata; bozzolo bianco cinturato, grossezza media;

n 608 - mono-bivoltina a 4 mute × mono bivoltina a 3 mute; bozzolo bianco cinturato, grossezza media;

n 415 - incrocio mono bivoltino colorato; bozzolo bianco cinturato tendente al grosso;

n. 114 - Kiangsu × Chekiang; bozzolo bianco cinturato, grossezza media;

n. 402 - incrocio colorato mono bivoltino; bozzolo tendente al piccolo, cinturato, giallo pallido;

n. 350 - Hupah Shagtung × Swachwen; bozzolo giallo cinturato;

n. 535 - bozzolo oro, cinturato, grossezza media;

n. 801 - bianco chinese × G. Brianzola; bozzolo bianco, cinturato, tendente al piccolo;

n. 457 - monovoltino × polivoltino; bozzolo bianco, cinturato;

n. 120 - Chiansu × Chekiang; bozzolo bianco a punta;

n. 830 - polivoltino ovale bianco × monovoltino colorato; bozzolo bianco, cinturato, grossezza media;

n. 810 - bozzolo bianco, cinturato, grossezza media;

n. 216 - mono bivoltino tondo B. Kiangsu × monobivoltino a punta hupek; bozzolo bianco, ovale piccolo;

n. 351 - bianco persiano; bozzolo bianco, cinturato, grosso;

n. 210 - Kiangsu bianco × Hupah bianco; ovale, bianco, tendente al piccolo.

Roma, addì 25 febbraio 1958

Il Ministro: COLOMBO

(1049)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1958.

Determinazione dei tipi e qualità di seme di bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna 1958.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1959 gli stabilimenti di produzione e vendita di semi di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

a) *razze gialle pure*: giallo puro indigeno cinturato;

b) *incroci a bozzolo giallo*:

1) bigiallo chinese a femmina oro per maschio giallo cinturato;

2) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo sferico;

3) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese;

4) bigiallo chinese femmina giallo sferica per maschio oro chinese;

5) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo sferico;

6) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo cinturato;

c) *razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco*: (indigeni ed esotici).

Ragguagliata a 100 la produzione totale del seme bachi, per ognuna delle anzidette razze ed incroci, la produzione dovrà essere delle seguenti percentuali:

a) *razze gialle pure*: giallo puro indigeno cinturato	1%
b) *incroci a bozzolo giallo*:	
1) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo cinturato	29%-20,5%
2) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo sferico	1% 0,5%
3) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese	3%-2%
4) bigiallo chinese femmina gialla sferica per maschio oro chinese	0,5%
5) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo sferico; 6) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo cinturato	0,5%
c) *razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco*: indigeni ed esotici	75%-65%

Art. 2.

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione dei quantitativi corrispondenti fra le varie ditte produttrici, e a darne comunicazione agli Istituti governativi incaricati del controllo.

Art. 3.

I funzionari incaricati, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, della vigilanza e del controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme, cureranno l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1958

Il Ministro: COLOMBO

(1024)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946.

Il 3 febbraio 1958, in base ad autorizzazione disposta con legge 20 dicembre 1957, n 1318, è stato depositato in New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, lo strumento di adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946

Conformemente alla Sezione 32, la Convenzione suddetta è entrata in vigore nei confronti dell'Italia il 3 febbraio 1958

(993)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 2751, in data 22 febbraio 1958, i signori avv Alberto Tubere e cav Faustino Vuillermoz sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta

(1011)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 7 gennaio 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Ranchio (Forlì).

(997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi del 27 febbraio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,80	624,70	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	637,75	638 —	637,50	637,625	637,05	637,75	637,875	637,60	637,625	637,75
Fr. Sv. lib.	145,79	145,80	145,79	145,805	145,75	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,40	90,40	90,41	40,39	90,40	90,40	90,40	90,40	90,41	90,40
Kr. N.	87,38	87,38	87,39	87,35	87,35	87,40	87,375	87,40	87,39	87,40
Kr. Sv.	120,31	120,33	120,33	120,35	120,40	120,30	120,33	120,30	120,33	120,30
Fol	164,55	164,60	164,61	164,66	164,65	164,55	164,63	164,55	164,57	164,60
Fr. B.	12,52	12,525	12,5275	12,5275	12,52	12,55	12,5275	12,53	12,53	12,53
Fr. Fr.	148,18	148,19	148,20	148,17	148,10	148,20	148,17	148,20	148,22	148,20
Fr. Sv. acc.	142,43	142,45	142,42	142,43	142,45	142,45	142,44	142,40	142,45	142,40
Lst.	1748,45	1748,40	1748,50	1748,325	1748 —	1748,65	1748,375	1748,60	1748,625	1748,50
Dm occ.	148,60	148,62	148,60	148,57	148,57	148,60	148,59	148,55	148,62	148,60
Scell. Aust.	24,004	24 —	24 —	24,00125	23,90	24 —	24,00125	24 —	24 —	24,01

Media dei titoli del 27 febbraio 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,225
Id. 3,50 % 1902	60,45
Id 5 % 1935	96,475
Redimibile 3,50 % 1934	83,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,35
Id. 5 % 1936	96,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,825

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98 925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	94,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	637,75
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,395
1 Corona norvegese	87,362
1 Corona svedese	120,34
1 Fiorino olandese	164,645
1 Franco belga	12,527
100 Franchi francesi	148,17
1 Franco svizzero acc.	142,435
1 Lira sterlina	1748,35
1 Marco germanico	148,58
1 Scellino austriaco	24,001

ERRATA CORRIGE

Nel « Corso dei cambi » del 24 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 25 s m , la quotazione del Fol. presso la Borsa di Roma, indicata 164,40, deve intendersi 164,50.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario della Mongina, con sede nel comune di Moncalieri (Torino).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n 3494, in data 22 febbraio 1958 è stato approvato, con modifiche ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario della Mongina, con sede nel comune di Moncalieri (Torino), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza dell'11 dicembre 1955

(1008)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto in data 17 dicembre 1957, relativo allo scioglimento della Società cooperativa edilizia « Rinascita Irpina », con sede in Avellino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 febbraio 1958, si revoca il precedente provvedimento in data 17 dicembre 1957, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Rinascita Irpina », con sede in Avellino.

(996)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione della Banca Cooperativa Mondainese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Mondaino (Forlì), da parte della Banca Cooperativa Morcianese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Morciano di Romagna (Forlì), e sostituzione di quest'ultima Azienda con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Mondaino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 48, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n 141, 7 aprile 1938, n 636, e 10 giugno 1940, n 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n 1 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta dell'8 agosto 1957,

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente in data 19 e 20 ottobre 1957 dalle assemblee dei soci della Banca Cooperativa Morcianese e della Banca Cooperativa Mondainese,

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Banca Cooperativa Mondainese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Mondaino (Forlì), da parte della Banca Cooperativa Morcianese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Morciano di Romagna (Forlì)

La Banca Cooperativa Morcianese è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Mondaino

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1958

Il Governatore, MENICHELLA

(1010)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso a venti posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico predetto;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n 3 Finanze, foglio n 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni,

Vista la legge 25 marzo 1917, n 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto legge 3 gennaio 1926, n 48, recante benefici a favore degli ex combattenti,

Vista la legge 26 luglio 1929, n 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto legge 2 dicembre 1935, n 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra orfani e congiunti di caduti in guerra,

Visto il regio decreto legge 2 giugno 1936, n 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915 18,

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n 1,

Vista la legge 20 marzo 1940, n 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi,

Vista la legge 25 settembre 1940, n 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940 43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi,

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43,

Visto il regio decreto legge 18 agosto 1942, n 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra,

Visto il regio decreto legge 20 gennaio 1944, n 25, contenente fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, che dispone la soppressione dell'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione,

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n 625 concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano,

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicem-

bre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati,

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui al l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra,

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci,

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376, e 4 aprile 1953, n. 240,

Visto l'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172 convertito, con modifiche, nella legge 24 giugno 1950, n. 465, riguardante l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato degli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari ed incaricati,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci,

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine,

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176,

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine,

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi,

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180,

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), che partecipi a pubblici concorsi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato in data 3 dicembre 1957, con la quale sono stati determinati il titolo di studio ed i programmi di esami per il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a venti posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

A' termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economiche e marittime.

Ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso suddetto gli impiegati appartenenti al ruolo del personale amministrativo delle carriere di concetto anche se non in possesso di uno dei predetti diplomi di laurea, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

D) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) al 18 giugno 1953;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio

decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da lire 200 (vedasi l allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorche risultino spedite entro il termine predetto

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome,

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di eta previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del sud detto limite),

il possesso della cittadinanza italiana,

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate,

il titolo di studio posseduto,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

Dalle domande dovra risultare altresi:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni,

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione,

la lingua straniera (francese, inglese o tedesca) nella quale gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono Per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art 5

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art 6.

Art 6

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla ripetuta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonche, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di eta previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti gia presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I profughi anzidetti hanno altresi facolta di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreche siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art 2

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269,

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art 3

Tale documento dovra essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato e nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia gia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano dall'ufficiale di stato civile di tale Comune Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorita consolare, legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate,

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge,

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno,

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterra la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi,

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato penale,

G) certificato su carta bollata da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato e di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve tare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certifi-

cato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da lire 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale della Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2 — terzo comma — della legge 10 marzo 1955, n 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana,

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio,

s) i concorrenti già appartenenti al sopresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L 100, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto,

t) i sottufficiali dell Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L 100, dell autorità militare,

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo e di di L 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L 200 se fatta da un notaio,

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 12

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I — capo II — del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Art 13.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizioni dell accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale Parte II dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art 14

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 229 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art 10 - terzo comma - del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art 15

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto dall'art 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Ai vincitori che provengono dal personale impiegati non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207.

Art. 16

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1958
Registro n 1 *Monopoli, foglio* 172 — TAFURI

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima

Diritto privato

Parte seconda

Diritto amministrativo e costituzionale

Parte terza

Economia politica e scienza delle finanze.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice, dall italiano in una o più delle lingue (francese, tedesca, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale comprende
a) le materie oggetto delle prove scritte;
b) elementi di diritto penale e di procedura civile;
c) sistema tributario italiano,
d) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
e) statuto degli impiegati civili dello Stato;
f) legge sul Monopolio dei sali e tabacchi (17 luglio 1942, n 907 e successive modificazioni);
g) nozioni di statistica.

Roma, addì 2 gennaio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
da inviarsi su carta da bollo da L 200 alla:

Direzione generale dei Monopoli di Stato Direzione centrale affari generali e personale
Piazza Mastai, 11 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . .
(1) . . . . . e residente in . . . . . .
(provincia di . . . . . .) via . . . . . . n .
chiede di essere ammesso al concorso a . . . posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso della laurea in . . conseguita presso l'Università di in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . (4) . . . . . .;
(5) . . . . (6) . . . . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina

. . . . . li 1958

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto, per l'autenticità della firma del sig. . . . .
(7) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente od assimilato, militarizzato od assimilato partigiano combattente, deportato dal nemico, profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra,
capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile,
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali,
dipendente dall'I R C E alla data del 18 giugno 1953;
colpito da leggi razziali,
dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali,
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

(6) I candidati che siano impiegati statali e partecipino al concorso ai sensi dell'art 2 del presente bando, devono dichiarare, nella domanda, l'Amministrazione di appartenenza, la qualifica rivestita ed il titolo di studio posseduto.

(7) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(873)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per esami e per titoli, a quarantacinque posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni,

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 41 1 202 121301, in data 31 ottobre 1957,

Sentito il Consiglio di amministrazione,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un pubblico concorso, per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a quarantacinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, così suddivisi.

ingegneria civile (sottosezione edile)	posti	8
ingegneria civile (sottosezione trasporti)	»	13
ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica)	»	13
ingegneria industriale (sottosezione meccanica)	»	10
ingegneria industriale (sottosezione chimica)	»	1

Art 2

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 15 novembre 1957

Il Ministro ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1957
Registro n. 23 *Bilancio trasporti, foglio n* 84. — BARNABA

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

1. — E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantacinque posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere nelle specializzazioni appresso indicate

Al concorso non sono ammesse le donne.

I quarantacinque posti messi a concorso saranno attribuiti nell'ordine risultante dalla graduatoria di cui al punto 11 in ragione di:

posti otto ai candidati laureati in ingegneria civile (sottosezione edile);

posti tredici ai candidati laureati in ingegneria civile (sottosezione trasporti),

posti tredici ai candidati laureati in ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica),

posti dieci ai candidati laureati in ingegneria industriale (sottosezione meccanica),

posti uno ai candidati laureati in ingegneria industriale (sottosezione chimica).

Nel caso che con gli idonei compresi nella graduatoria non si coprissero i posti come sopra conferibili per ciascuna specializzazione, saranno dichiarati vincitori altri idonei fino a raggiungere il complessivo di quarantacinque posti seguendo l'ordine di graduatoria indipendentemente dalla specializzazione

Per le sopradette assegnazioni, sarà tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai candidati risultati idonei che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate

2 — La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere l'indicazione della specializzazione per la quale il candidato, in relazione al tipo di laurea posseduto, ha titolo a concorrere, non è ammessa la partecipazione al concorso per più di una specializzazione

La domanda stessa, redatta su carta bollata da L 200 in conformità al modello allegato *B*, dovrà essere spedita, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

In detta domanda, i candidati dovranno dichiarare

la data e il luogo di nascita,

il possesso della cittadinanza italiana,

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate,

il titolo di studio,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio

Alla domanda stessa dovrà essere allegata una fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato nonchè tutti i dati anagrafici La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio Il bollo è di L 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L 200 se fatta dal notaio

Il candidato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, non deve avere oltrepassato il 32° anno di età

Tale limite massimo di età è elevato

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940 1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39 per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni

Il limite di anni 32 è elevato fino a 45 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati o invalidi per servizio, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli aggiunti

I candidati, nel caso che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbiano oltrepassato il 32° anno di età, dovranno indicare, nella domanda, il possesso dei requisiti che danno titolo all'elevamento del limite massimo di età.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato

3 — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio presso questa od altra Amministrazione pubblica

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche.

Gli aspiranti già agenti delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi.

Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione, saranno loro riconosciuti ai sensi della norme in vigore.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo dalle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 14 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verrano assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura

4 — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda, non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 2 del presente bando.

5. — I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli esami stessi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale non scaduto di validità

6. — I candidati, oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni Saranno giudicati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, possano trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica. I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 diottrie o — 5 diottrie purchè la differenza tra la rifrazione dei due occhi non sia superiore alle 3 diottrie, campo visivo normale, senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara, percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di m 2 dall'orecchio peggiore

I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate, sono ammessi a partecipare al presente concorso sempreche siano in possesso di tutti i requisiti sopra indicati e alla visita medica di cui al punto 12 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica di allievo ispettore

7. — La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 5 dell'11 gennaio 1956

Per l'espletamento degli esami di lingue estere, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti della Amministrazione

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — Gli esami obbligatori saranno scritti e orali e verteranno sui programmi di cui l'allegato *A*), distinti per ognuna delle specializzazioni ammesse.

Detti esami consisteranno:

a) in due prove scritte: una di carattere generale sulle materie comprese nel programma e una di carattere specifico su argomenti inerenti alla specializzazione posseduta dal candidato,

b) in una prova orale sulle materie indicate nei succitati programmi.

La prova facoltativa sulle lingue estere alla quale saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale, sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano di indole tecnica redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversione nella lingua prescelta ottenendo almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame.

9. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
Prova orale	» 15

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per la prova facoltativa

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesca).

10 — I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Amministrazione, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito certificato delle classificazioni riportate negli esami sostenuti negli anni accademici ed in quello finale di laurea, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali, professionali e pubblicazioni) di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nelle nomine

Per i titoli di merito, la Commissione disporrà complessivamente della seguente votazione

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso,

di 10 punti per gli altri titoli culturali, professionali e pubblicazioni,

di 10 punti per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, oppure di 10 punti per la valutazione del servizio prestato nei reparti ferrovieri del Genio, esercizio linee ferroviarie

11 — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito

A parità di voto avranno la preferenza, nell'ordine che segue, i concorrenti

a) insigniti di medaglia al valor militare,

b) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane,

c) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra,

d) mutilati ed invalidi per servizio,

e) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra,

f) orfani dei caduti civili per fatti di guerra,

g) orfani dei caduti per servizio,

h) feriti in combattimento,

i) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,

l) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane,

m) figli degli invalidi civili per fatti di guerra,

n) figli dei mutilati o degli invalidi per servizio,

o) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i profughi dai territori di confine i profughi dall'Africa italiana, i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine,

p) che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato,

q) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento secondo quanto disposto dall'art 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n 3224,

r) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai commi *a*), *b*), *e*), *h*), *i*), *l*)

12 — La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso ovvero un documento rilasciato dalla competente Autorità accademica in sostituzione del diploma,

b) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione o certificato attestante il possesso dell'abilitazione provvisoria, o copia notarile di uno degli stessi,

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, su carta bollata da L 200,

d) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L 100;

e) certificato su carta bollata da L 100 comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

f) certificato su carta bollata da L 100, comprovante il godimento dei diritti politici

Le certificazioni di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) possono essere contenute in unico documento,

g) documento militare

ufficiali in congedo od in servizio: estratto dello «stato di servizio» («estratto matricolare», per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L 200,

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio estratto del «foglio matricolare», provvisto di bollo per L 200,

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: estratto del «foglio matricolare», provvisto di bollo per L 200,

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) estratto del «foglio matricolare», provvisto di bollo per L 200,

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva «certificato di esito di leva» su carta bollata da L 100,

inscritti di leva (giovani cioè che appartegono a classe non ancora chiamata alla leva) certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L 100

Per i militari alle armi, è sufficiente una dichiarazione del Comando da cui dipendono

Qualora, per fatto di autorità militari i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, nei termini, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel suindicato termine di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti.

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*) del presente punto, debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella dell'invito di cui sopra

Inoltre, i concorrenti di cui al primo comma del presente punto, verranno sottoposti a visita medica da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 6 del presente bando

Quelli dichiarati fisicamente non idonei decadranno dal diritto all'assunzione

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria, tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo

Alla predetta visita, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale non scaduto di validità

13 — In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, l'Amministrazione, dopo aver assunto tutte le informazioni che crederà del caso, giudicherà, con sua valutazione, dell'ammissibilità dei concorrenti all'impiego.

14. — Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva entrata in servizio di prova

Gli allievi ispettori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dal l'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, saranno considerati rinunciatari allo impiego.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei vincitori, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino a raggiungere il numero dei posti messi a concorso secondo le ripartizioni previste al punto 1.

Roma, addì 15 novembre 1957

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO A POSTI DI ALLIEVO ISPETTORE ABILITATO ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Ramo civile - Sottosezione edile

1. - *Scienza delle costruzioni e applicazioni.*

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Calcoli relativi Strutture varie e reticolari - Trattazione dei sistemi staticamente determinati e iperstatici.

Teoria e calcolo delle strutture in cemento armato - Applicazioni agli elementi più comuni delle costruzioni civili

Resistenza dei terreni - Applicazione alle fondazioni e alle palificazioni

Spinta delle terre e delle acque - Calcoli dei muri di sostegno.

2. - *Fisica tecnica ed elettrotecnica.*

Propagazione del calore - Conduzione - Convezione - Irraggiamento - Trasmissione - Isolanti - Isolamento termico.

Riscaldamento degli ambienti e tipi di impianti - Impianti ad acqua calda, a vapore Riscaldamento elettrico - Ventilazione degli ambienti - Condizionamento dell'aria.

Sistemi vari di illuminazione degli ambienti - Requisiti di una buona illuminazione - Energia necessaria - Apparecchi illuminanti

Nozioni sull'acustica con particolare riguardo alle costruzioni civili.

Leggi generali dell'elettrotecnica - Elettromagnetismo ed elettrodinamica - Nozioni sulle correnti elettriche e sui circuiti elettrici

Nozioni generali sulla costituzione, sul funzionamento e sull'impiego delle macchine elettriche.

3. - *Elementi delle costruzioni civili e architettura tecnica*

Materiali da costruzione - Pietre, marmi, laterizi, calcestruzzo, malte - Legnami e metalli comunemente usati nelle costruzioni - Materiali artificiali

Elementi delle fabbriche - Muri - Pilastri, mensole, portali, archi, volte, solai e coperture

Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili più comuni.

Studio di edifici e di impianti industriali.

Nozioni sui piani di stazione e sui parchi di smistamento.

4 - *Idraulica e costruzioni idrauliche.*

Leggi generali dell'idrostatica e dell'idrodinamica - Moto dei fluidi - Misura delle portate.

Regolazione delle acque e nozioni sulle opere necessarie alla bonifica dei terreni - Bacini artificiali - Dighe.

Acque freatiche, pozzi e gallerie filtranti.

Acquedotti - Reti di distribuzione e canalizzazioni - Condotte forzate

Opere idrauliche più comuni nelle costruzioni civili - Impianti sanitari - Impianti di sedimentazione, filtrazione, depurazione e potabilizzazione delle acque - Fognature.

5. - *Meccanica applicata alle macchine.*

Leggi fondamentali della meccanica - Nozioni generali Costituzione e funzionamento delle più comuni macchine da cantiere.

6 - *Ponti.*

Teoria generale - Vari tipi di ponti - Strutture costruttive e metodi di calcolo relativi.

Elementi costitutivi - Fondazioni - Centinature - Verifiche.

7. - *Strade, frane e gallerie.*

Topografie e applicazioni alle costruzioni civili e stradali - Livellazioni, triangolazioni, misura delle distanze - Tracciamento delle strade - Sbancamenti - Movimenti di terre - Costituzione delle piattaforme stradali - Costruzione del fondo stradale - Materiali di più comune impiego - Nozioni sulla costruzione di strade ferrate.

Frane: cause, prevenzione, difese.

Gallerie - Nozioni sul tracciamento e sulla costruzione in relazione alla natura del terreno - Tipi e sistemi di armature - Sistemi di attacco - Opere di rivestimento.

Organizzazione dei cantieri di lavoro - Macchinari in uso per le costruzioni stradali e gallerie - Mezzi d'opera.

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO A POSTI DI ALLIEVO ISPETTORE ABILITATO ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Ramo civile - Sottosezione trasporti

1 - *Scienza delle costruzioni e applicazione.*

Resistenza dei materiali e calcoli per le sollecitazioni semplici e composte.

Strutture varie e reticolati Nozioni sui sistemi iperstatici

Teoria generale dei ponti - Calcoli degli elementi fondamentali Metodi di verifica e di collaudo - Caratteristiche e impiego dei vari tipi di ponti in muratura, cemento armato, legno o ferro.

2 - *Fisica tecnica.*

Principi fondamentali della termo-dinamica - Trasformazioni - Cicli termici - Moto dei fluidi - Trasmissione del calore - Isolamento termico.

Cambiamenti di stato - Combustibili e combustione

Nozioni generali sul riscaldamento e ventilazione degli ambienti Produzione del freddo. Nozioni della tecnica della illuminazione.

3. - *Idraulica e costruzioni idrauliche.*

Leggi generali dell'idraulica - Moto d'acqua nei canali e nei condotti. Regolazione delle acque.

Opere idrauliche di derivazione dei corsi di acqua Opere interessanti la filtrazione e la depurazione delle acque

Nozioni generali sulle condotte forzate e loro impiego.

4. - *Elettrotecnica generale e macchine elettriche.*

Principi generali e leggi sulla elettrostatica, magnetismo ed elettrodinamica.

Studio e calcolo dei circuiti elettrici per corrente continua e corrente alternata.

Costituzione e funzionamento delle macchine elettriche generatrici, motrici e trasformatrici convertitrici e raddrizzatrici. Impieghi più comuni.

5 - *Meccanica applicata e macchine.*

Leggi e proprietà fondamentali ed applicazioni allo studio dei principali organi delle macchine

Costituzione e funzionamento delle macchine termiche a vapore Tipi e classificazione dei generatori di vapore

Costituzione e funzionamento delle macchine motrici a combustione interna.

Cenni sulle macchine idrauliche.

Cenni sulle più comuni macchine operatrici a vapore, ad aria compressa.

6. - *Strade e gallerie.*

Nozioni generali sul tracciamento e sulla costruzione di strade ordinarie e strade ferrate. Nozioni generali sulla costruzione delle gallerie.

7. - *Tecnica ed economia dei trasporti.*

Impianti di linea - Costituzione della piattaforma stradale. Nozioni sull'armamento del binario in piena linea e

nelle stazioni Tracciamento e raccordi delle curve I deviatoi Relazioni fra le caratteristiche del binario e del tracciato e la velocità di circolazione dei convogli.

Studio della locomozione Resistenze al moto. Resistenze dovute alle curve Calcolo della potenza di avviamento dei treni Calcolo della potenza di traino in relazione alle velocità e alle altre caratteristiche della linea. Prestazioni Frenatura dei convogli

Nozioni sui moti anormali in marcia delle locomotive e dei veicoli. Corrispondenti sollecitazioni sui binari

Classificazione, caratteristiche e impiego dei veicoli ferroviari per i vari servizi merci e viaggiatori

Nozioni sulla impostazione degli orari dei treni Percorrenze

La regolazione del traffico su rotaia Il distanziamento dei treni e il segnalamento ferroviario Gli impianti e l'esercizio delle stazioni

I dispositivi di sicurezza per i movimenti dei convogli La meccanizzazione dell esercizio Nozioni sugli impianti di blocco e di centralizzazione dei comandi

Capacità di traffico delle stazioni e delle linee Sistemi e mezzi atti ad accrescere la potenzialità delle stazioni e delle linee

Nozioni sugli aspetti economici dei trasporti ferroviari Spese di esercizio e prodotti Coefficienti di esercizio delle linee Calcolo dei prodotti probabili.

8 - *Trazione*

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio di ferrovie ivi compresi quelli misti

Nozioni sulla costituzione delle locomotive a vapore ed elettriche.

Trazione con motori a combustione interna e nozioni generali sui vari tipi di trasmissione del moto alle ruote Cenni sulle locomotive Diesel elettriche e sulle automotrici

Strutture delle linee di contatto, degli impianti di alimentazione e delle locomotive elettriche

Correnti vaganti negli impianti di trazione elettrica cause, danni e protezioni.

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO A POSTI DI ALLIEVO ISPETTORE ABILITATO ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Ramo industriale - Sottosezione elettrotecnica

1 - *Scienza delle costruzioni e applicazioni*

Resistenza dei materiali e calcoli per le sollecitazioni semplici e composte

Strutture varie e reticolari.

2 - *Fisica tecnica*

Leggi generali della termodinamica e applicazioni alle trasformazioni, ai passaggi di stato, al moto dei fluidi

Trasmissione del calore Varie forme e leggi relative.

Misurazione del calore e delle temperature

Leggi generali della fotometria e nozioni sulla tecnica dell'illuminazione

Produzione del freddo.

3. - *Idraulica e costruzioni idrauliche*

Leggi generali dell'idraulica e applicazioni alle costruzioni idrauliche più comuni

Misure e regolazione delle acque

Opere idrauliche di derivazione dei corsi d'acqua - Chiuse e dighe - Condotte forzate

4 - *Meccanica applicata e macchine*

Studio cinematico e dinamico dei principali organi delle macchine - Calcolazione di detti organi - Resistenza alla fatica dei metalli - Vibrazioni - Equilibramento delle masse rotanti

Resistenze passive nelle macchine - Cenni sulla lubrificazione e lubrificanti - Cuscinetti portanti e di spinta.

Nozioni generali sui generatori di vapore.

Costituzione e funzionamento delle macchine con motore a combustione interna

Nozioni generali sulla costituzione e funzionamento delle macchine idrauliche.

5 - *Elettrotecnica generale*

Principi e leggi generali della elettrologia, del magnetismo, elettromagnetismo, elettrodinamica

Leggi interessanti la corrente continua e le correnti alternate

Metodi di calcolo dei circuiti e delle reti elettriche a corrente continua e a corrente alternata monofase o polifase.

Grandezze elettriche e sistemi di unità di misura Metodi di misura delle principali grandezze elettriche - Principi, sostituzione e funzionamento degli apparecchi e dispositivi di misura

6 - *Macchine elettriche.*

Materiali impiegati nelle costruzioni elettromeccaniche - Caratteristiche elettriche e tecnologiche Materiali sintetici impiegati nelle macchine elettriche Materiali semiconduttori Nozioni sulle caratteristiche dei materiali isolanti solidi e fluidi

Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua Regolazione

Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente alternata monofase o polifase Curve caratteristiche elettriche e meccaniche Applicazione dei vari tipi nell industria

Trasformatori monofasi e polifasi - Diagrammi e caratteristiche Costruzione e funzionamento

Macchine convertitrici e gruppi di conversione in genere.

Conversione statica - Raddrizzatori a secco, convertitori a catodo caldo, convertitori a vapori di mercurio, relativi schemi di impiego, funzionamento e regolazione - Applicazioni industriali

Verifiche, prove e collaudo delle macchine elettriche.

7 - *Impianti elettrici*

Trasmissione dell'energia con linee aeree e con cavi e relativi metodi di calcolo Metodi e sistemi di regolazione della tensione

Stabilità della trasmissione

Reti ad alta, media e bassa tensione, reti di distribuzione, problemi relativi e metodi di calcolo

Centrali idroelettriche e termoelettriche - Organi e problemi relativi alla regolazione e protezione

Aspetti economici della produzione dell'energia elettrica.

Sottostazioni di smistamento e di trasformazione Apparecchiature e dispositivi di sezionamento, interruzione e protezione

Sottostazioni di conversione.

8 - *Telecomunicazioni*

Nozioni e problemi relativi alla trasmissione nei circuiti di telecomunicazione

Fenomeni particolari di attenuazione, distorsione e diatonia

Sistemi di trasmissione a frequenze vettrici

Linee aeree e cavi di telecomunicazione

Perturbazioni nei circuiti di telecomunicazione

Applicazioni dell'elettronica negli impianti di telecomunicazione

9 - *Trazione elettrica.*

Sistemi di trazione elettrica e loro caratteristiche tecniche ed economiche

Impianti primari di alimentazione di una rete elettrificata, tipi di sottostazioni di alimentazione, tipi delle condutture di contatto dei vari sistemi di trazione, circuito di ritorno

Propagazione delle correnti di ritorno nelle rotaie e nel terreno

Tipi di locomotive elettriche e di automotrici in relazione alla corrente di alimentazione Cenno sui sistemi misti

Problemi relativi al ricupero dell'energia

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO A POSTI DI ALLIEVO ISPETTORE ABILITATO ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Ramo industriale Sottosezione meccanica.

1. - *Scienza delle costruzioni e applicazioni.*

Resistenza dei materiali e calcolo per le sollecitazioni semplici e composte.

Strutture varie e reticolari.

2. - *Fisica Tecnica.*

Principi e leggi fondamentali della termodinamica - trasformazioni cicli termici - Cambiamenti di stato

Moto dei fluidi

Combustibili e combustione

Propagazione del calore - Conduzione - Convezione - Irraggiamento Trasmissione - Isolamento termico

Utilizzazione industriale del calore - Riscaldamento - Ventilazione Condizionamento dell'aria

Produzione del freddo

3 - *Idraulica e costruzioni idrauliche*:

Leggi generali dell'idraulica e applicazione alle costruzioni idrauliche più comuni

Misura e regolazione delle acque

Opere idrauliche di derivazione dai corsi d'acqua - Chiuse e dighe Condotte forzate

4. - *Elettrotecnica generale e macchine elettriche*

Principi generali e leggi sulla elettrostatica, magnetismo ed elettrodinamica

Studio e calcolo dei circuiti elettrici per correnti continue e correnti alternate

Materiali per le costruzioni elettromeccaniche

Costituzione e funzionamento delle macchine elettriche, generatrici, motrici e trasformatrici Applicazioni industriali

5. - *Meccanica applicata alle macchine.*

Principi generali di cinematica e dinamica - Applicazione allo studio delle macchine

Resistenze passive - Attrito radente - Attrito volvente - Resistenza del mezzo

Lubrificazione - Lubrificanti.

Guide - Cuscinetti portanti e spingenti, asciutti e lubrificati

Vite e sue applicazioni

Sistemi articolati - Eccentrici

Ruote dentate e rotismi

Giunti - Innesti e frizioni - Freni.

Equilibramento delle masse rotanti - Bilanciamento dei motori alternativi

Volani, funi, cinghie, trasmissioni con flessibili.

Misura della potenza Rendimento.

Nozioni generali sulle vibrazioni.

Resistenza alla fatica dei metalli.

6. - *Macchine motrici e operatrici*:

Macchine a vapore con motore a stantuffi e a turbina.

Classificazione delle caldaie a vapore Tipi vari e loro impiego Accessori delle caldaie - Rendimento - Calcoli dei consumi di combustibile e di acqua

Costituzione e funzionamento dei motori a combustione interna Cicli termici Rendimento

Nozioni generali sulle macchine idrauliche motrici

Trattazione generale sulle pompe, compressori, ventilatori

7. *Tecnologia meccanica*

Proprietà tecnologiche dei materiali comunemente usati nell'industria meccanica

Operazioni per la lavorazione del legname e dei metalli più comuni Attrezzi per la lavorazione a mano e meccanica

Nozioni generali sui trattamenti termici dei materiali

Caratteristiche strutturali ed impiego delle macchine utensili più comuni per le varie lavorazioni dell'industria meccanica - Caratteristiche degli attrezzi relativi ai vari tipi di macchine utensili

Nozioni sulla saldatura autogena

8. - *Tecnica ed economia dei trasporti*

Nozioni generali sugli impianti di linea e delle stazioni - Nozioni sull'armamento e sul tracciamento delle linee e dei raccordi delle curve

Nozioni sull'impianto dei depositi e delle officine per la riparazione del materiale rotabile -

Studio della locomozione Resistenza al moto - Calcolo della potenza di avviamento e di traino dei treni

9. - *Sistemi di trazione*

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio di ferrovie

Nozioni sul materiale rotabile per la trazione a vapore e per la trazione con motore a combustione interna

Nozioni sulla trazione elettrica, sui vari sistemi di alimentazione della linea di contatto e sulla struttura delle locomotive

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO A POSTI DI ALLIEVO ISPETTORE ABILITATO ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Ramo industriale - Sottosezione chimica

1 - *Scienza delle costruzioni e applicazioni*

a) Resistenza dei materiali e calcoli delle sollecitazioni semplici e composte,

b) Strutture varie e reticolari

2 - *Fisica tecnica*

a) Principi e leggi fondamentali della termodinamica, trasformazioni cicli termici, cambiamenti di stato,

b) Moto dei fluidi,

c) Calore, sua produzione e misura,

d) Combustibili e combustione,

e) Propagazione del calore, conduzione, convezione irraggiamento - Isolamento termico,

f) Utilizzazione industriale del calore, riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria,

g) Produzione del freddo

3. - *Elettrotecnica generale*

a) Principi generali e leggi sulla elettrostatica, magnetismo ed elettrodinamica,

b) Studio e calcolo dei circuiti elettrici per correnti continue e correnti alternate,

c) Materiali per le costruzioni elettromeccaniche

4. - *Meccanica applicata alle macchine.*

a) Principi generali di cinematica e dinamica;

b) Applicazioni allo studio delle macchine,

c) Misure della potenza e rendimento,

d) Nozioni generali sulle vibrazioni,

e) Resistenza alla fatica dei metalli.

5 - *Macchine motrici e operatrici.*

a) Macchine a vapore con motore a stantuffi e a turbina;

b) Classificazione delle caldaie a vapore, tipi vari e loro impiego,

c) Accessori delle caldaie - Rendimenti - Calcoli dei consumi di combustibile e di acqua,

d) Costituzione e funzionamento dei motori a combustione interna - Cicli termici e rendimenti.

6 - *Tecnologia*

a) Proprietà tecnologiche dei materiali comunemente usati nell'industria meccanica e nell'industria chimica,

b) Nozioni generali sui trattamenti termici dei materiali con particolare riguardo agli acciai.

7 - *Chimica*

I fondamenti della chimica classica

8 - *Chimica fisica*

Chimica fisica generale

a) Stati gassoso, liquido e solido Teoria cinetica dei gas,

b) Soluzioni diluite, crioscopia ed ebullioscopia,

c) Stato colloidale,

d) Equilibri e cinetica chimica,

e) Termochimica - Elettrochimica.

9 - *Chimica industriale generale*

a) Metallurgia dei principali metalli - Elettrometallurgia,

b) Metallografia generale,

c) Caratteristiche dei metalli,

d) Corrosioni,

e) Materiali da costruzione non metallici - Materie plastiche,

f) Acque per uso industriale e loro depurazione

10 - *Principali industrie chimiche ed impianti relativi.*

Su carta bollata da L 200 ALLEGATO B

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali (Concorsi) — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . .
nato il a (prov di)
presa conoscenza dell'avviso programma in data 15 novembre 1957 per il concorso a posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, domanda di parteciparvi per la specializzazione
dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (2)

Con la presente dichiara inoltre·

di essere cittadino italiano,

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi),

di non aver riportate condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative),

di essere in possesso della laurea in ingegneria (specializzazione) conseguita presso l'Università di in data

di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione (indicare se quella prescritta o se provvisoria)

di avere soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc)

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (3)

Firma . . . . .
(da autenticare da notaio o dal segretario comunale).

Indirizzo . . . .

Data . . . . .

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello

(2) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative

(915)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 25 marzo 1957, modificato con successivo decreto n 55362/1 del 6 maggio 1957, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1956,

Visto l'art 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265 sostituito con l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 845,

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1956, è costituita come appresso.

Presidente

Tanzi dott Manlio, vice prefetto

Membri

Cancedda dott Luigi, veterinario provinciale capo,

Carta prof Arturo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria.

Corticelli prof Bruno, docente in clinica medica veterinaria,

Campagna dott Michele, veterinario condotto scelto sulle terne proposte dai Comuni interessati

Segretario

Bullitta dott Nicolo, consigliere di 2ª classe presso l'Amministrazione civile del Ministero dell'interno

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cagliari

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura

Cagliari, addì 21 febbraio 1958

Il Prefetto

(1013)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C.